


Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna



Rassegna Stampa

MARZO - APRILE - MAGGIO 2018

PARTECIPATE

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

22 Mar 2018

Società pubbliche, elenchi da definire anche se gli esuberanti non ci sono

di **Ciro D'Aries**

C'è tempo fino al 30 marzo per definire l'elenco degli esuberanti delle società controllate dalla Pubblica amministrazione. La scadenza è fissata dal Dm del 9 novembre 2017, attuativo dell'articolo 25 del Testo unico delle partecipate, la cui tardiva pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» ha comportato incertezze negli operatori su adempimenti e tempistiche.

Le scadenze

Dal 31 marzo gli elenchi di lavoratori e lavoratrici dichiarati eccedenti e non ricollocati saranno gestiti dall'Anpal. Fino al 30 giugno le società a controllo pubblico, se vorranno assumere personale a tempo indeterminato, potranno farlo solo attingendo agli elenchi, ad eccezione dei profili per i quali sono richieste competenze specifiche non presenti. Le società partecipate a controllo pubblico, dopo aver effettuato la ricognizione del personale in servizio per individuare le eventuali eccedenze, devono comunicare gli elenchi alle rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria; successivamente, previo consenso dei lavoratori, devono trasmettere gli elenchi alle regioni in cui hanno la sede legale, tramite l'applicativo già disponibile sul portale dell'Anpal che considererà «popolati» gli elenchi inseriti entro il 30 marzo.

La procedura

Prima di tutto le società dovranno chiedere l'abilitazione all'applicativo, mediante l'invio di una e-mail a info@anpal.gov.it specificando nell'oggetto della comunicazione: «Richiesta abilitazione per comunicazione eccedenze di personale ex articolo 25 Dlgs 175/2016». Per accedere al caricamento dati, è necessario essere in possesso di Spid, ma è possibile accedere all'applicativo mediante la Carta nazionale dei servizi, abilitata come identità digitale. Tramite l'applicativo saranno rese disponibili – tra l'altro - le seguenti funzionalità:

- inserimento nuovo lavoratore (accede solo l'operatore abilitato);
- gestione dati personale eccedente (accede solo l'operatore abilitato);
- ricerca lavoratore (accede solo il rappresentante legale abilitato).

Elenchi sempre da «validare»

Attraverso la «Gestione dati del personale eccedente», la società potrà apportare eventuali aggiornamenti o modifiche e cancellazioni agli elenchi inviati. L'Anpal evidenzia inoltre che le società a controllo pubblico dovranno validare la propria dichiarazione, anche in caso di assenza di eccedenze.

Il controllo del socio

La gestione del personale da parte delle società controllate richiede una particolare attenzione da parte dell'ente socio, che deve entrare nel merito sia in presenza sia in assenza di eccedenze. La società deve comunicare l'esito della ricognizione al socio pubblico che, anche con riferimento all'articolo 19, comma 5 del Testo unico, la dovrà valutare e validare. L'ente dovrà quindi adottare un provvedimento sul tema.

Maxi-cedola in arrivo da Eni, Enel, Poste, Enav e Leonardo: +25% rispetto al 2016

Partecipate: 2,5 miliardi al Tesoro

Dalla sola Cassa Depositi e Prestiti atteso oltre un miliardo per lo Stato

Il ministero dell'Economia si appresta a incassare per l'esercizio 2017 una cedola da 2,5 miliardi dalle grandi società a partecipazione pubblica, quotate e non: Eni, Enav, Poste, Leonardo, Cdp, Ferrovie dello Stato. Un incasso superiore del 25% a quello totalizzato l'anno precedente, determinato dai dati già pubblicati e dalle stime sulle società che devono ancora approvarli (attesi oggi quelli delle Fs). L'aspettativa più alta è legata ai ri-

sultati della Cassa Depositi e Prestiti: se verrà confermato il payout del 59% del 2016, la quota di spettanza dello Stato sarebbe ben sopra il miliardo di euro. **Serafini** ▶ pagina 25

Bilanci 2017. Cdp, Eni, Enel, Poste, Enav e Leonardo spingono la remunerazione per lo Stato

Dalle partecipate pubbliche 2,5 miliardi di cedole al Mef

Incasso in aumento di circa il 25% rispetto all'esercizio 2016

Laura Serafini

Il ministero per l'Economia si prepara a incassare una cedola complessiva da circa 2,5 miliardi che verrà garantita dalla grandi società a partecipazione pubblica, quotate e non, per l'esercizio 2017. Un incasso sensibilmente superiore (+25% circa) rispetto a quello totalizzato nel 2016 dallo Stato e poco inferiore a 2 miliardi. Al risultato si arriva considerando dati già pubblicati e stime sulle grandi società che devono ancora approvarli (proprio tra oggi e domani), come le Ferrovie e la Cassa depositi e prestiti. L'elaborazione si riferisce solo alle società quotate e non di maggiori dimensioni: dunque Cdp, Enel, Eni, Enav, Poste, Leonardo e Ferrovie dello Stato. Tutte, a eccezione di Eni e Leonardo che hanno confermato una cedola uguale a quella dell'esercizio 2016, hanno annunciato o si apprestano ad annunciare una remunerazione per gli azionisti in crescita. L'aspettativa più alta è legata ai risultati della Cdp, la cui

remunerazione è legata alla raccolta postale, al conto tesoreria gestito per il ministero dell'Economia, dal credito enti locali e vari settori, e alla gestione di partecipazioni (tra cui Snam, Terna, il 25,76% di Eni, il 35% di Poste, Fincantieri e il 12% di Saipem, Italgas). Secondo le stime anche quest'anno la Cdp sarà in grado di garantire risultati in crescita (grazie all'efficientamento della raccolta oltre che al miglioramento delle condizioni del conto tesoreria gestito per il Mef): l'attesa è un aumento della cedola attorno al 30%, rispetto agli 847 milioni (su un monte dividendi di 986 milioni e utile della capogruppo pari a 1,6 miliardi) distribuiti lo scorso anno. L'utile netto dovrebbe attestarsi abbondantemente sopra i 2 miliardi: se verrà, come probabile, riconfermato il payout del 59% approvato nel 2016, la quota di spettanza dello Stato sarebbe ben sopra il miliardo di euro. Attesa anche per i risultati che saranno diffusi oggi da Fs: lo scorso anno la so-

cietà ha annunciato un utile superiore a 700 milioni e una cedola in crescita del 66%, pari a 300 milioni. Se la società guidata da Renato Mazzoncini mantenesse invariato il dividendo, l'incasso totale dalle grandi partecipazioni per lo Stato sarebbe attorno a 2,4 miliardi. C'è da aspettarsi, però, un certo miglioramento. Come del resto hanno annunciato progressi Enel, Enav e Poste. Qualche maligno ricorda che il top management di queste aziende è stato espresso dal governo Renzi (vale per Enel, Enav e Fs per quanto riconfermati dal governo Gentiloni), mentre an-



Peso: 1-4%, 25-18%

che l'addi Poste, Matteo Del Fante, era arrivato al vertice di Terna con l'esecutivo dell'ex sindaco di Firenze e poi è salito in Poste con Gentiloni. Dunque, i risultati potrebbero rispecchiare il desiderio di dimostrare le proprie capacità in una fase di transizione verso equilibri politici diversi. Se si guarda ai numeri, però, si vede che nei risultati 2017 si riflette la ripresa in atto in Italia. Vale per Enav (che ha cavalcato l'incremento del traffico aereo introducendo il "free route", un sistema per incentivare le compagnie estere ad attraversare lo spazio aereo italiano); la cedola è passata da 96 a 101 milioni (+6%), di cui 54 milioni al Mef (quest'anno per prima volta senza ricorrere alle riserve). Anche i conti Enel hanno beneficiato di maggiori vendite di energia, in particolare Ita-

lia, Spagna e Sudamerica: la cedola è in aumento del 32%, con un monte dividendi di 2,4 miliardi. Per lo Stato l'incasso è di 568 milioni contro 431 milioni del 2016. In Poste Del Fante è riuscito a chiudere il primo esercizio della sua gestione con un utile in crescita (689 milioni contro 622 milioni) nonostante le svalutazioni (tra cui Alitalia e fondo Atlante) per la pulizia di bilancio. La cedola risulta in aumento dell'8%: allo Stato, che possiede il 30% del capitale, vanno 164 milioni contro 152 milioni dello scorso anno. Va detto che al risultato hanno contribuito la nuova convenzione con la Cdp sulla remunerazione della raccolta postale e le plusvalenze sulla cessione dei titoli di Stato (alle quali la società fa sempre meno ricorso). Da Eni arrivano 145 milioni (sul 5% del Tesoro,

a fronte di un payout dell'84%). Da Leonardo 24 milioni (a fronte di un payout che è passato dal 16% del 2016 al 30% nel 2017 nonostante il calo dell'utile). I proventi da dividendi sono utilizzati dal Mef per ridurre le spese per oneri sul debito pubblico.

Dividendi

Bilancio in milioni e var. %
2017/16

	2017	2016	Var. %
Cdp			
	1.100*	847	+30
Enel			
	568	431	+32
Poste			
	164	152	+8
Eni			
	145	145	
Enav			
	54	51	+6
Leonardo			
	24	24	

(*) Stima



Peso: 1-4%, 25-18%

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

04 Apr 2018

Illegittimo l'in house basato sull'analisi di mercato con criteri «compiacenti»

di Vincenzo Giannotti

La sezione centrale della Corte dei conti che controlla la legittimità degli atti del Governo e ha giudicato (delibera 2/2018) in violazione di legge un affidamento in house operato dal ministero delle Infrastrutture per aver calcolato la congruità dell'offerta non eliminando l'utile di impresa nel conteggio dei costi diretti e per aver calcolato al massimo (25% del costi diretti) le spese indirette in assenza di un metodo giusto, equo e verificabile. In considerazione di questi calcoli errati, l'affidamento diretto in house è stato considerato in violazione di legge (articolo 192, comma 2 del Dlgs 50/2016) con conseguente ricusazione del visto di legittimità. La questione riguarda un'amministrazione centrale, ma i principi espressi dalla Corte riguardano anche gli enti locali.

Il caso

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha approvato una convenzione mediante affidamento diretto a Invitalia Spa per un'analisi costi-benefici degli interventi previsti e dei fabbisogni territoriali per la realizzazione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, impegnando la somma di circa due milioni di euro. A detta dell'amministrazione la convenzione, comportando l'affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, è stata adottata in conformità all'articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. L'analisi effettuata in via preventiva dal ministero riguarda la quantificazione dei costi diretti, paragonando le tariffe a base d'asta per servizi di assistenza tecnica oggetto di bandi da parte della Consip e della Funzione pubblica, mentre per il calcolo dei costi indiretti è stato utilizzato un importo forfettario pari al 25% sulla totalità dei costi diretti.

I rilievi della Corte

La Corte spiega che per rendere il visto di legittimità va verificato se, nell'affidamento diretto, l'amministrazione abbia effettuato in via preventiva la valutazione della congruità dell'offerta del soggetto in house, tale da consentire di non ricorrere al mercato per l'individuazione del contraente quando l'affidamento assicura benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Nel caso il ministero avrebbe male utilizzato, nella quantificazione delle spese, la metodologia della rendicontazione dei fondi comunitari, secondo la quale è possibile rendicontare solo i costi diretti effettivamente sostenuti e pagati e i costi indiretti in misura forfettaria (in percentuale dei costi diretti) purché calcolata sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile. Il valore calcolato è invece incongruo nella quantificazione sia dei costi diretti sia di quelli indiretti per le seguenti ragioni:

- Nella quantificazione delle spese forfettarie vi sarebbero due errori, il primo per aver utilizzato l'aliquota massima del 25% in maniera irragionevole, il secondo per averla applicata sia ai costi di Invitalia (spese del personale) sia alle altre spese (affidamenti per servizi e consulenze, spese di trasferta, spese informatiche e altre non identificate);

- Anche la quantificazione dei costi diretti è da considerare incongrua per due ragioni: non possono essere presi in considerazione i costi a base di gara della Consip o della Funzione Pubblica, ma andrebbe preso il costo di aggiudicazione, ed è mancata la decurtazione dell'utile di impresa, che non è riconoscibile alla società in house.

L'illegittimità

La non congruità del calcolo delle spese, sia dirette sia indirette, conduce alla ricusazione del visto di legittimità in quanto la spesa approvata viola le norme che ammettono l'affidamento diretto alle società in house solo in funzione dell'ottenimento di una maggiore economicità del servizio e dell'ottimale impiego delle risorse pubbliche (articolo 192 del Dlgs n.50/2016).

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

05 Apr 2018

Si stringe il cerchio sulle società miste che eludono le regole

di Michele Nico

La dinamica dell'economia di mercato e la prassi amministrativa dimostrano che l'organizzazione dei servizi pubblici locali è una realtà in continua evoluzione dove i punti fermi del diritto, ormai consolidati, richiedono il costante e rigoroso controllo delle diverse Autorità preposte. I modelli organizzativi a disposizione sono ormai delineati in modo compiuto sia dalla normativa comunitaria sia da quella nazionale e possono ricondursi alle seguenti opzioni:

- procedura di evidenza pubblica secondo le diverse modalità previste, tra cui la concessione o l'appalto di lavori e servizi, la concessione di costruzione e gestione e il project financing;
- la società mista pubblico-privata, ove la selezione del socio privato ha luogo con gara pubblica per l'acquisto della quota e l'affidamento del servizio (gara «a doppio oggetto»);
- affidamento diretto a società a capitale pubblico secondo il modello dell'in house providing, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento giuridico.

Per un certo tempo ha occupato un ruolo di primo piano l'in house providing con l'istituzione dell'elenco per le amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti (delibera Anac n. 235/2017e successive modifiche, in attuazione dell'articolo 192 del codice dei contratti), anche a causa delle novità destinate a comportare un notevole aggravio di adempimenti a carico degli enti locali.

Il rispetto delle regole

Dopo che il nuovo sistema è entrato a regime con l'avvio del sistema per la presentazione delle domande di iscrizione al nuovo elenco a partire dal 15 gennaio scorso, sembra essersi aperto un nuovo fronte sul rispetto delle regole per la costituzione e il funzionamento della società mista, quale strumento previsto dall'ordinamento per dare corso al partenariato pubblico-privato. In questo caso, il rigore del controllo svolto dall'Autorità è documentato dalle delibere n. 172e n. 189 del 2018 che, pur riferendosi a diversi contesti, convergono nel censurare l'ingresso del socio privato in società miste sulla base di un'acquisizione di quote avvenuta senza gara.

È vero che, nel caso di specie, la possibilità di deroga al principio dell'evidenza pubblica è espressamente prevista dall'articolo 10, comma 2, del Dlgs 175/2016 che contempla la facoltà di ricorso alla procedura negoziata a condizione che l'ente dia «analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita» delle quote. Si tratta però di un'eccezione alla regola da interpretarsi in senso restrittivo, come l'Anac ricorda con le recenti decisioni assunte.

Il principio di diritto – tuttora attuale, anche se risalente all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 163/2006 – prevede che «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica».

L'Anac rileva che questa regola è del tutto coerente con quanto già affermato dalla Commissione europea nella comunicazione 5 febbraio 2008 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati.

Il legislatore nazionale ha fatto proprio questo orientamento con il Dl 25 settembre 2009 n. 135 convertito dalla legge 166/2009, annoverando tra le modalità ordinarie di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali l'affidamento «a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari (...) le quali abbiano a oggetto al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio».

La giurisprudenza

La copiosa giurisprudenza sorta in materia (da ultimo: Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4014/2016) è stata definitivamente recepita con l'articolo 17 del Dlgs 175/2016, secondo cui «nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30 per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del dlgs 50/2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista».

In un quadro di regole così preciso e definito, non stupisce il rigore mostrato dall'Autorità anticorruzione nel vagliare alcuni recenti casi di partnership pubblico-privato, anche per il fatto che l'elusione dei principi in materia è suscettibile di ingenerare un indebito consolidamento di posizioni monopolistiche negando la possibilità di accesso delle imprese al mercato, già oltremodo compressa dal sistema degli affidamenti diretti che rappresenta la gran parte delle attuali gestioni.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

IERI A REGGIO EMILIA IL CLOSING DELL'AGGREGAZIONE

Matrimonio Iren-Acam comincia una nuova storia

Acquisito con oltre 59 milioni il capitale sociale di via Picco

IREN e Acam hanno detto "sì". Ieri a Reggio Emilia è stata perfezionata l'operazione di aggregazione tra le due società avviata nel maggio 2017. Com'è noto, la multiutility emiliana presentò la sua offerta nell'ambito della procedura promossa da Acam per l'individuazione di un operatore economico con cui attuare un'aggregazione societaria e industriale. Il 29 dicembre 2017 è stato sottoscritto un accordo di investimento tra Iren, Acam e 31 comuni soci di questa con la contestuale deliberazione, da parte del cda della società, di un aumento di capitale.

Dopo il nulla osta da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'operazione di aggregazione è stata realizzata ieri attraverso l'acquisizione, da parte di Iren, del totale del capitale sociale di Acam a fronte di un corrispettivo complessivo di 59.000.274,29 euro e la contestuale sottoscrizione da parte di 27 soci di Acam di 24.705.700 nuove azioni ordinarie di Iren spa nell'ambito dell'aumento di capitale riservato, per un controvalore complessivo pari a 52.623.141 euro (inclusivo di sovrapprezzo).

Paolo Peveraro e Massimiliano Bianco, rispettivamente presidente e amministra-



L'accordo di investimento fu sottoscritto il 29 dicembre 2017

tore delegato del gruppo Iren hanno congiuntamente dichiarato: «La chiusura dell'operazione di integrazione tra Acam e Iren avvenuta con diverse settimane di anticipo rispetto alla scadenza prefissata, rappresenta un ulteriore e importante passo avanti all'interno del percorso stra-

tegico delineato negli ultimi piani industriali presentati dal gruppo. Tale percorso, che pone Iren come prioritario polo di aggregazione nei territori nei quali opera, si è già arricchito di circa dieci operazioni, completate nell'ultimo triennio, dalle quali sono originati margini ag-

giuntivi pari approssimativamente a 100 milioni di euro e un significativo ampliamento del portafoglio di business. Questo risultato è attribuibile alla capacità attrattiva del gruppo che, tramite il suo know-how e la sua flessibilità finanziaria rende possibile il rilancio industriale delle aziende integrate e rafforza la loro capacità di costituire motore di sviluppo all'interno delle aree di elezione. La stessa filosofia sarà alla base dell'aggregazione Iren-Acam la quale consentirà di ambire, nei servizi idrici, a divenire l'operatore regionale di riferimento, permetterà di espandere, nei servizi ambientali, l'attuale posizionamento e infine costituirà un importante trampolino per sviluppare i servizi a libero mercato grazie al brand del gruppo Acam, di grande notorietà, pregio e straordinaria penetrazione nel territorio spezzino».

«Finisce un'epoca, inizia una nuova storia Acam-Iren. Comunque una giornata storica», ha commentato il sindaco, Pierluigi Peracchini. L'amministratore unico di Acam, Gaudenzio Garavini, da parte sua, ringrazia i soci. «Un nuovo futuro ci aspetta. Grazie dell'impegno, sindaco».

A.L.U.

IL GRUPPO DI LAVORO DOPO L'EMERGENZA DEL 2017

Oggi la firma dell'accordo Bonifica-Iren per invasi da 10 milioni di metri cubi

«C'è voluta la siccità del 2017 per capire che l'emergenza idrica non è solo un problema agricolo. C'è stato bisogno di vedere le autobotti che giravano per rifornire gli acquedotti, per scoprire che l'oro blu può mancare improvvisamente a tutti. Una presa di coscienza forte che ha determinato, secondo Fausto Zermani presidente del Consorzio di bonifica, un cambiamento culturale. Il primo effetto concreto si avrà oggi pomeriggio con la firma di un accordo fra Consorzio di Bonifica e Iren per una soluzione strutturale al fabbisogno idrico. Per i due soggetti preposti alla pianificazione e gestio-

ne dell'acqua, si tratta di una tappa significativa del percorso del gruppo di lavoro nato dopo l'emergenza siccità del 2017. Oggi, nella sede del Consorzio di Bonifica alle ore 17, sarà esaminato lo studio di Geotecna di Milano incaricata di fare un'analisi geomorfologica del nostro territorio (Valnure e Valtebbia in modo particolare) finalizzata proprio all'individuazione di aree idonee per la realizzazione di uno o più invasi ciascuno di capacità di almeno dieci milioni di metri cubi. Le associazioni agricole piacentine, invitate all'incontro, sono state coinvolte nella fase di valutazione e di confronto. **red.pro.**



Codice abbonamento: 142937

13 Apr 2018

Per gli amministratori delle società pubbliche aumenti bloccati nell'attesa (eterna) del decreto sui compensi

di Amedeo Di Filippo

Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalla riforma Madia (articolo 11, comma 6 del Dlgs 175/2016) per le società a controllo pubblico resta in vigore l'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del Dl 95/2012 in base al quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non può superare l'80% di quello del 2013. È quanto afferma la sezione regionale di controllo per la Basilicata della Corte dei conti con la deliberazione n. 10/2018.

Il quesito

Un sindaco, in relazione a una società in house, ha chiesto se è possibile adeguare il compenso degli amministratori nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 11, comma 6, del Testo unico con cui il ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà definire gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società. Decreto non ancora emanato.

Il Comune ha anche chiesto se è possibile bypassare le disposizioni dell'articolo 4, comma 4, del Dl 95/2012 secondo cui il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80% del costo sostenuto nel 2013. Disposizione destinata a rimanere in vigore fino all'emanazione del decreto.

Niente aumenti

La sezione Basilicata non fa sconti e afferma che il limite introdotto dal comma 4 dell'articolo 4 della manovra di spending review del 2012, in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, non può essere superato nemmeno nell'ipotesi in cui siano posti in capo alla società nuovi e maggiori incarichi. Si tratta, infatti, di un vincolo tassativo perché diretto al riassetto delle spese di funzionamento degli apparati pubblicistici connessi con la gestione e con l'amministrazione delle società in mano pubblica.

E incalza. Essendo inserito nel trend normativo funzionale alla tutela e al consolidamento della finanza pubblica e ponendosi come diretta emanazione di principi di matrice costituzionale, l'articolo 4, comma 4, nel fissare un puntuale vincolo finanziario attraverso la previsione di un preciso tetto di spesa, «assume non soltanto portata conformativa – non è mera regola di condotta – ma incide sulla genesi e sulla struttura stessa dell'atto di autonomia volto alla determinazione del compenso spettante all'amministratore di società pubblica».

Di fronte alla tutela di questi interessi viene meno il diritto al compenso dell'organo amministrativo delle società partecipate, anche nelle ipotesi in cui – come nel caso di specie – si verifichi un aumento della complessità della gestione sociale. Un "sacrificio" che si legittima, secondo i giudici contabili, anche per il fatto che il rapporto che lega la società al suo amministratore va ricondotto nell'ambito di un rapporto di tipo societario, non assimilabile né a un contratto d'opera né a un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato, in modo che non

può trovare applicazione l'articolo 36 della Costituzione che vincola il compenso a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Plastica, fare sistema per promuovere filieri circolari

MONICA GIAMBERSIO

In occasione dell'incontro "Industria, estetica, design, sfida ambientale: il valore sociale della plastica", tenutosi il 17 aprile a Milano, abbiamo intervistato il **Presidente di Corepla Antonello Ciotti** che ci ha spiegato l'importanza di coinvolgere tutti gli attori della filiera della plastica per promuovere un approccio sostenibile al comparto.

Come abbattere i costi di lavorazione della filiera?

La plastica è petrolio che fa risparmiare petrolio. Pensiamo a quanto si è alleggerita una macchina e quanto carburante risparmia. O pensiamo all'edilizia, civile e industriale, dove infissi di qualità e coibentazioni termiche favoriscono il risparmio termico. Stiamo lavorando all'abbattimento dei costi con tutti i soggetti della filiera che dovranno fare grandi sforzi ad oggi non quantificabili.

Quanto è centrale il ruolo del trasformatore nella transizione verso un'economia circolare?

Il riciclatore è normalmente un produttore di granuli. Il trasformatore dà loro una forma prima della vendita. Sicuramente quest'ultima è una figura centrale al pari della qualità del prodotto. Il nodo è questo: dobbiamo garantire la qualità, altrimenti rischiamo di far diventare troppo costose alcune operazioni industriali a valle della raccolta e di mandare il materiale



Peso: 65%

fuori mercato perché troppo costoso.

Gli obiettivi previsti dalla prima Strategia europea sulla plastica sono raggiungibili?

Concordo sul fatto che bisogna puntare in alto, ma i target europei sono a mio giudizio troppo ambiziosi. Parliamo di un'operazione che riguarda centinaia di milioni di cittadini europei perché incide sul modello di consumo. Quest'ultimo può essere modificato, ma ha sullo sfondo la grande distribuzione organizzata che ha fatto delle materie plastiche, più leggere rispetto al vetro, il suo punto di forza per movimentare acqua, shampoo, detersivi etc. La strategia europea non deve usare risposte emergenziali alle emergenze. Partendo dalla progettazione, passando al conferimento ragionato e arrivando al riciclo di qualità. Tenderei a portare più razionalità nel dibattito, ricordando quanto le plastiche hanno fatto risparmiare in termini energetici, dalla produzione allo smaltimento.

Progetti futuri?

Entro l'estate la Federazione gomma plastica farà partire con l'ENEA una sperimentazione per valutare la compatibilità dei rifiuti spiaggiati, abbandonati nell'acqua salata o sotto il sole, con gli impianti di lavorazione.



Peso:65%

IL BILANCIO DELLA RIFORMA

Codice appalti, più concorrenza per rifiuti, energia, acqua e aeroporti

Giuseppe Latour - pagina 27

Norme e tributi

Appalti. A due anni dall'entrata in vigore il codice impone a settori come acqua, rifiuti, energia e aeroporti di aumentare la quota di gare

Più concorrenza per 6mila concessionarie

Attuazione ancora incompiuta: mancano il taglio delle «stazioni» e il rating di impresa

Giuseppe Latour

■ Oltre 6mila concessionarie di servizi pubblici, nei settori più diversi, dovranno fare una consistente iniezione di concorrenza, a partire da oggi. È l'effetto di una norma del codice appalti (articolo 177 del Dlg 50/2016) che regola proprio la delicata materia di questi affidamenti. E che, a partire dal 19 aprile 2018, due anni esatti dopo la partenza della riforma, mette definitivamente in moto un meccanismo che apre nuove quote di mercato.

Il sistema è piuttosto complesso e impone di mandare in gara, senza sbrigare tutto tramite «in house», una quota obbligatoria pari all'80% dei lavori, servizi e forniture maturati nell'ambito della concessione. Questo tetto, più alto di 20 punti rispetto a quello in vigore fino a ieri, prevede una sola deroga, parecchio rilevante: sono fuori le concessionarie autostradali, per le quali resta il vecchio limite generale del 60%, fissato nel 2012 dal governo Monti.

La regola si applica alle concessioni non affidate con procedura di gara a evidenza pubblica: in sostanza, chi ha firmato un contratto senza passare da una gara deve favorire il mercato. E il codice ha previsto un periodo

transitorio di due anni per consentirgli di adeguarsi.

Chi applicherà queste regole? Non esiste un censimento. L'Anac nel 2017 ha, però, richiesto ai titolari di concessioni aggiudicate senza gara prima dell'entrata in vigore del codice di dichiararsi. Ne è venuto fuori un elenco (si veda la tabella in pagina) di oltre 6.500 società nei settori di gas, acqua, gestione dei rifiuti, energia, ma anche parcheggi, aeroporti, cimiteri e, persino, asili e farmacie. Insomma, come spiega il vicepresidente Anac, Edoardo Bianchi: «È evidente che, in molti casi, non si tratta di lavori di grande importo. Ma è anche chiaro che queste norme produrranno un effetto diffuso sul territorio che, in questa fase difficile, è molto importante. Serve, però, attenzione sui controlli».

Il capitolo dei controlli è affidato all'Anac, che sul punto ha in preparazione una linea guida, inviata al Consiglio di Stato per un parere con l'obiettivo di andare in pubblicazione nel giro di poco più di un mese: lì saranno stabilite le regole per le verifiche sul rispetto dei tetti. Cercando, soprattutto, di non sovrapporre le competenze con altri regolatori già attivi nel perimetro di questi soggetti: dal-

l'Arera al Mit, passando per Mise e Autorità dei Trasporti.

Mentre questo pilastro del codice si prepara ad entrare in vigore, resta però il tema di un'attuazione che, dopo due anni pieni, è ancora molto carente. Nonostante una forte accelerazione delle ultime settimane. Sono, infatti, appena andati in Gazzetta ufficiale due decreti che regolano i compensi degli arbitri e il nuovo albo per i commissari di gara. In arrivo a breve c'è anche il provvedimento sulla direzione dei lavori e dell'esecuzione, vero pilastro della fase di attuazione dei contratti. A conti fatti, però, molti altri pezzi del codice sono rimasti sulla carta. Un fenomeno legato, in parte, a un decreto correttivo particolarmente robusto (131 articoli) che circa un anno fa ha rallentato l'avanzamento della riforma.

L'esempio più macroscopico di questo andamento è quello del decreto sulla qualificazione delle stazioni appaltanti: l'obiettivo del decreto 50, all'origine, era di tagliare il numero dei centri di co-



Peso: 1-3%, 27-31%

sto della Pa. Un obiettivo mancato, dal momento che quel provvedimento per adesso è solo una bozza. Anche altri interventi sono in attesa: la procedura di consultazione pubblica del *débat public*, la ridefinizione dei livelli di progettazione, i nuovi requisiti delle imprese per l'accesso alle gare.

È soprattutto il ministero delle Infrastrutture ad avere lasciato per strada pezzi importanti della riforma. È più avanti invece l'Anac che, al momento, ha chiuso il percorso di nove linee guida e si appresta a completare anche il testo sulle concessionarie e quello sulla partecipazione alle gare delle imprese in crisi. Resta in sospeso,

dal lato dell'Authority, soprattutto la regolazione del rating di impresa, il nuovo sistema pensato per valutare il curriculum degli operatori. La prima formulazione della legge ipotizzava uno strumento obbligatorio: un assetto che rischiava di limitare la concorrenza. Il correttivo di aprile 2017 ha ripiegato su un rating volontario. L'Anticorruzione, adesso, sta lavorando sull'attuazione.

Questo quadro, dopo due anni, presenta però ancora troppi buchi. Non è un caso che l'Ance, il 10 aprile scorso, abbia lanciato una campagna di monitoraggio delle

opere che, in tutto il paese, risultano attualmente bloccate. In molti casi, l'imputato è proprio il codice. La richiesta per il nuovo governo - quando arriverà - è allora di rivedere con urgenza la riforma.

IL BILANCIO

In ritardo *débat public*, nuovi livelli di progettazione e requisiti degli operatori Ance: rivedere la riforma per superare l'effetto-blocco

La mappa del codice a due anni dal via

I PUNTI ANCORA APERTI

RATING DI IMPRESA

Il rating di impresa era, nei progetti del codice, un nuovo meccanismo di valutazione del curriculum degli operatori in sede di gara. Si tratta, ad oggi, di un pilastro della riforma rimasto sulla carta. La prima formulazione della legge ipotizzava, infatti, uno strumento obbligatorio: un assetto che rischiava di limitare la concorrenza. Per questo motivo, il correttivo di aprile 2017 ha ripiegato su un rating di carattere volontario, accogliendo così le richieste dell'Anac. L'Authority, adesso, sta lavorando sull'attuazione di questa seconda versione dello strumento


CENTRO DI COSTO

Altro caso di riforma rimasta sulla carta è il Dpcm che avrebbe dovuto fissare i paletti per la qualificazione delle stazioni appaltanti, riducendone il numero, perché non tutte sono in grado di gestire procedure di gara complesse. È un modo per risolvere uno dei problemi storici del nostro sistema: l'eccesso di centri di costo della pubblica amministrazione (32 mila escluse le scuole, secondo le stime più accreditate). Quel decreto, però, è rimasto fermo allo stato di semplice bozza, lasciando di fatto il tema nelle mani del prossimo governo

PROGETTAZIONE

Nel congelatore anche le nuove regole sulla progettazione. Il testo previsto dal codice dovrebbe definire un nuovo sistema articolato su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo. L'innovazione più grande è costituita dal primo livello, che sostituirà il preliminare e che sarà rafforzato in modo consistente: l'idea è mettere a disposizione di Pa e imprese, con questo livello progettuale, un dato tecnico ed economico che resti fisso e non sia oggetto di modifiche durante le fasi successive

LE CONCESSIONI ASSEGNATE SENZA GARA



Peso: 1-3%, 27-31%

Norme e tributi

La risposta dell'agenzia delle Entrate

Contributi differenziata senza trasferimento ed emissione di fattura

Luigi Lovecchio

Il rapporto tra un gestore in house e i comuni di riferimento nell'effettuazione della raccolta differenziata per conto del Conai, e dei relativi consorzi, non possono essere configurati come mandato senza rappresentanza. Ne consegue che i contributi Conai riscossi dal gestore non devono dare luogo ad un trasferimento al comune, con emissione di fattura con Iva. La precisazione, del tutto innovativa, è contenuta nella risposta emessa ieri dall'agenzia delle Entrate, Divisione contribuenti, ad un'istanza di interpello.

La società Ambiente servizi Spa svolge, per conto di alcuni comuni del Friuli Venezia Giulia, il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in virtù di un rapporto «in house providing». La so-

cietà ha sottoscritto, pertanto, con i consorzi di filiera i contratti aventi ad oggetto la raccolta differenziata degli imballaggi. A fronte del conferimento, la società ha conseguito i contributi versati dai consorzi di filiera, emettendo regolare fattura.

Nel corso di ciascun mese, il gestore ha inoltre proceduto a fatturare al comune il corrispettivo del servizio, determinato al netto dei contributi Conai. È sorto il dubbio se la figura del gestore potesse essere inquadrata come quella del mandatario senza rappresentanza, per conto del comune. In tale eventualità, ci si chiedeva se, in forza della «finzione giuridica» recata nell'articolo 3, comma 3 del Dpr 633/1972, le prestazioni effettuate dal gestore dovessero ritenersi, nei rapporti con il comune-man-

dante, come effettuate da quest'ultimo. Ne sarebbe derivato nell'ordine: l'obbligo del gestore di ritrasferire i contributi al comune, tal quali; l'obbligo del comune di fatturare al gestore con Iva i suddetti contributi. Quale ulteriore effetto, si sarebbe potuto generare il diritto del comune di detrarre in quota parte l'Iva addebitata dal gestore.

L'Agenzia ha rilevato come il rapporto in house escluda la configurabilità di un ulteriore e parallelo mandato senza rappresentanza, salvo pattuizioni espresse, nella specie non sussistenti. La conclusione è stata favorevole alla prassi utilizzata dal gestore, consistente per l'appunto nella fatturazione del corrispettivo del servizio, al netto dei contributi. Detta fatturazione dunque esaurisce gli obblighi

Iva connessi al servizio di raccolta differenziata.


Non è chiaro tuttavia cosa accade al di fuori dei casi in house. In questa ipotesi, si profilano due aspetti, apparentemente contrastanti. Da un lato, potrebbe sostenersi che la sottoscrizione dei contratti con i consorzi di filiera avvenga su incarico dei comuni e quindi sulla base di un mandato senza rappresentanza. Dall'altro, però, va ricordato che il corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti è determinato sulla base del piano economico finanziario della Tari, che è costruito al netto dei contributi. Ne deriva che il compenso al gestore nasce già depurato da tali importi.

L'INQUADRAMENTO

Il rapporto tra comuni e gestore «in house» non si configura come un mandato senza rappresentanza



Peso: 10%



Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

23 Apr 2018

Partecipate nel labirinto dei compensi mentre tarda il decreto attuativo del testo unico

di Michele Nico

Nel corso degli ultimi anni l'andamento delle società partecipate è divenuto oggetto di un sistema di controlli sempre più articolato e complesso, che presuppone oggi un cruscotto di indicatori con obblighi stringenti e adempimenti predeterminati, la cui inottemperanza è suscettibile di ingenerare forme specifiche di responsabilità, non solo sul fronte della gestione a carico degli organismi partecipati, ma anche sul fronte dell'attività di vigilanza in capo al socio pubblico.

L'incertezza normativa

La difficoltà di operare in quest'ambito è sicuramente dovuta a molteplici cause, tra le quali spicca la perdurante incertezza con cui il Legislatore si è mosso per disciplinare la materia. Basti osservare, sul punto, che l'approdo al testo unico sulle società a partecipazione pubblica (Dlgs 175/2016, come novellato dal Dlgs 100/2017) è sopraggiunto con indescrivibile ritardo, ossia dopo ben 25 anni dall'introduzione dello strumento societario in mano pubblica (articolo 22, lettera e, della legge 142/1990). Inoltre il testo unico – proprio in ragione della natura giuridica che tale fonte riveste – per lo più raccoglie e riordina un apparato di regole già vigenti nel quadro normativo, con l'effetto che in molti casi gli enti e le partecipate devono preoccuparsi di operare in conformità a quanto disposto con il Dlgs 175/2016 non solo per il tempo a venire, ma anche in rapporto al periodo antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso.

Sul tetto ai compensi


Questo vale anche per il limite massimo dei compensi da corrispondere agli organi amministrativi e di controllo delle partecipate, che l'articolo 11, comma 6, fissa oggi nell'importo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario. È il caso di osservare che questa soglia, già ora vincolante ancorché in assenza del decreto attuativo recante gli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi per la suddivisione in fasce delle società, era un limite invalicabile anche prima del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Dlgs 175/2016), a seguito di una fitta serie di interventi legislativi. Per la precisione, un primo limite per i compensi in questione risale al comma 5-ter dell'articolo 23-bis del Dl 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, secondo cui «il compenso economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni(...) non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione». In tale disposizione, come si può notare, si menzionavano soltanto «i dipendenti» delle società e non si indicava un importo massimo, ma si faceva rinvio ad altra sede per la sua determinazione. Il legislatore si è mosso per correggere la rotta con l'articolo 13 del Dl 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89, fissando il limite retributivo «in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente». Infine, l'articolo 28, comma 1, del Dlgs 175/2016 ha abrogato l'articolo 23 bis, comma 5, del suddetto Dl 201/2011, ma per ribadire nel contempo al comma 6 dell'articolo 11 che, a decorrere dal 23 settembre 2016, «...

il trattamento economico annuo onnicomprensivo (...) non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui», e, si badi bene, «tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico». Come si vede, il punto di arrivo del tormentato percorso legislativo è una specie di immagine in negativo del punto di partenza, dacché nella norma vigente sparisce il richiamo al trattamento economico del primo presidente della Cassazione, mentre viene esplicitato l'importo del relativo compenso, divenuto ormai il limite massimo al quale occorre attenersi per la remunerazione sia degli organi amministrativi e di controllo, sia dei dirigenti e dipendenti delle partecipate.

Gradualità

L'excurus dimostra, in altre parole, la necessità di non dimenticare alcuni punti fermi per orientare l'esercizio dell'azione amministrativa. Non basta che gli enti soci e le loro partecipate assicurino l'osservanza formale del tetto ai compensi a decorrere dal momento iniziale della relativa entrata in vigore, ma dovranno altresì ponderare con cura, al di sotto di quella soglia, un'equa graduazione di corrispettivi e indennità a favore degli organi sociali interessati, sopperendo in qualche modo all'assenza del decreto del Mef che dovrebbe dare un assetto definitivo a una materia scottante e problematica.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Il sindaco Enrico Bini e Paolo Pevararo, presidente Iren

BINI: «NON CONTIAMO NULLA»

Castelnovo Monti vende tutte le azioni e rompe con Iren

TIDONA A PAGINA 14

PARTECIPATE » LA POLEMICA

Castelnovo Monti vende e scarica Iren

Il sindaco Bini esce dal patto tra comuni e cede l'intero pacchetto: «Ci servono soldi e dentro l'azienda non contiamo nulla»

di Enrico Lorenzo Tidona

CASTELNOVO MONTI

Tra Iren e il sindaco Enrico Bini non è mai corso buon sangue. Ora, però, sembra giunta la rottura definitiva: le casse del comune languono e il mercato paga bene le azioni della multiutility tacciata più volte dal sindaco di essere ormai troppo concentrata sui grandi numeri e poco sui territori dei comuni azionisti. È questo l'assunto che sta portando in queste ore a uno dei divorzi istituzionali più clamorosi sullo scacchiere reggiano.

L'ADDIO DEFINITIVO. Il sindaco di Castelnovo Monti metterà ai voti in giunta l'uscita del suo comune - il più grande della montagna reggiana - dal patto di sindacato emiliano. Vuol dire prendere la porta e uscire dalla cabina di regia allestita negli anni dai soci pubblici nella multiutility da 3,7 miliardi di euro. Una sanatoria di compensazione con la quale i comuni azionisti cercano di dire la loro ai vertici della società quotata in Borsa.

Ma uscire dal patto serve soprattutto per svincolare le azioni, che saranno così vendute per intero dal comune di Castelnovo Monti, che uscirà definitivamente dall'orbita di Iren, considerata l'ultima cassaforte in provincia. L'addio è rilevante sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo politico. Bini non ufficializza nel dettaglio ma conferma l'assunto con poche parole: «È vero, vendiamo: del resto da tempo Iren non è più la nostra azienda».

IL BRACCIO DI FERRO. Già nel febbraio 2016 Bini - presidente dell'Unione dei Comuni dell'Appennino - si era dimesso dalla Commissione legalità di Iren in aperta polemica con l'azienda sul fronte degli appalti. Ora il colpo di scena a pochi giorni dall'esplosione della nuova polemica sullo sfioramento del tetto dei compensi fissato dai sindaci reggiani nel 2015 a 350mila euro. L'ad Massimiliano Bianco arriverà quest'anno a guadagnare invece fino a 466mila euro, oltre 100mila euro in più. Uno sfioramento che ha visto il voto contrario di 5 co-

muni reggiani in assemblea: Scandiano, Casalgrande, Castellarano, Baiso e Bagnolo. Tutti gli altri hanno dato il via libera, premiando i risultati raggiunti dal management. Bini non è sì è nemmeno presentato alla votazione: la strada della dismissione del pacchetto era già segnata. Prova tangibile che per il comune "capoluogo" della montagna reggiana la cinghia di trasmissione tra i desiderata dei comuni e i vertici si è rotta.

Complice anche i numeri vertiginosi raggiunti da Iren, che pochi giorni fa ha incassato il voto favorevole sul bilancio 2017 oltre che sui compensi destinati al cda.

IL PIATTO È RICCO. Conti record, con ricavi in crescita del 12,6% rispetto al 2016, un Ebitda stabile a 820,2 milioni di euro e un utile pari a 237,7 milioni di euro, schizzato del 32,2%. Da lì i dividendi con cedole in stacco a giorni: per i comuni reggiani si tratta di oltre 11 milioni di euro. Ma la cifra è per buona parte appannaggio di Reggio Emilia (6,4 milioni), che detiene 91 milioni di azioni, ed è quindi il comune capofila degli azionisti pubblici

insieme a Genova e Torino, con i quali era forte anche l'asse politico che sosteneva Iren. Tutti legati al Partito Democratico, che ha poi perso Torino (ora 5 stelle) e Genova (passato alla destra), che ha costretto il sindaco Luca Vecchi a un'opera di riequilibrio interno con l'avvicinamento al sindaco di Parma Federico Pizzarotti, ex 5 stelle che ha trovato poi un appoggio strategico con il Pd.

COMUNI POVERI. Perdere pezzi in questo complesso scacchiere rischia di aprire nuovi fronti. Ma Castelnovo Monti ha anche necessità di cassa: conta 1,2 milioni di azioni e un dividendo 2017 di appena 88mila euro. Spiccioli se paragonati ai grossi comuni. La polpa, agli occhi della giunta montana, sta nei 3,5 milioni di euro che il comune potrebbe incassare vendendo il suo pacchetto azionario sul mercato. Strada già intrapresa da altri comuni reggiani, che hanno però svincolato solo una parte delle azioni per rimpinguare le casse comunali, sempre più vuote ma con esigenze di spesa pubblica costanti se non crescenti.

LE TAPPE

LA BUONUSCITA DEL 2014

La buonuscita da 950mila euro per l'allora amministratore delegato di Iren Nicola De Sanctis fa scattare la protesta

SCATTA LA PROTESTA

«Veri gogna, vergogna»: la rabbia va in piazza e davanti al municipio 150 reggiani protestano per le maxi-paghe ai manager

TETTO AGLI STIPENDI

I sindaci reggiani si uniscono alla protesta dei cittadini e chiedono un tetto massimo di 350mila euro per gli stipendi in Iren

PRIMO SFORAMENTO

Nell'assemblea dei soci del 2017 il 16% degli azionisti vota contro i compensi che sfiorano il tetto stabilito

SECONDO SFORAMENTO

I bonus concessi all'ex ad Bianco nel 2018 fanno sfondare il tetto con uno stipendio massimo che tocca i 466mila euro

IL VIA LIBERA DEI SINDACI

Solo 5 comuni votano contro i compensi contro i 17 dell'anno prima, segno che la protesta dei sindaci si è ormai spenta



Il sindaco Enrico Bini

“È vero vendiamo ma del resto da tempo Iren non è più una nostra azienda”



La protesta sotto il municipio di Reggio Emilia contro gli stipendi e i bonus ai manager di Iren scoppiata nel 2015 dopo la buonuscita dell'ex ad De Sanctis.



Da sinistra Paolo Peveraro e Ettore Rocchi, presidente e vice del gruppo Iren



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

04 Mag 2018

Niente liquidazioni obbligate nei piani di revisione ordinaria delle partecipate

di Stefano Pozzoli

Superati i tempi di approvazione della revisione straordinaria con la scadenza di settembre 2017, è bene ricordare che anche quest'anno, secondo la disciplina transitoria del Testo unico delle società partecipate, si dovrà precedere alla razionalizzazione periodica, questa volta quella di cui all'articolo 20, che si avvia «a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017» (articolo 26, comma 11).

La razionalizzazione periodica

La razionalizzazione periodica comprende due atti distinti. Il primo, necessario, consiste in una delibera ricognitiva, ovvero «un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette». Da ciò può scaturire la necessità di un ulteriore atto, ovvero in un nuovo piano di razionalizzazione che dovrà programmare e formalizzare le azioni che si renderanno eventualmente necessarie.

I documenti dovranno essere entrambi approvati entro il 31 dicembre, data rilevante, a questi fini, perché ha natura perentoria. L'importanza assegnata al tema dal legislatore è dimostrato dal fatto che l'inadempimento nella procedura ordinaria comporta l'applicazione di un regime sanzionatorio assai più articolato di quello previsto nella revisione straordinaria.

Le sanzioni

Il riferimento si ritrova al comma 7 dell'articolo 20 che prevede tre categorie di penalizzazioni. La prima è una sanzione amministrativa che, in caso di inadempienza, consiste nel pagamento di una somma da un minimo di 5mila a un massimo di 500mila euro. La seconda è eventuale, e consiste nell'accertamento del possibile danno erariale che potrà essere rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile. Fin qui tutto chiaro.

Lo è meno, invece, la precisazione che in caso di inadempienza «si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9». Questi commi si riferiscono alla «sanzione» già prevista nella revisione straordinaria, dove, «in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile».

In sostanza, in caso di mancata redazione della delibera ricognitiva delle partecipazioni e, ove necessario, della redazione del piano la sanzione è pesantissima, ovvero la perdita della qualità di socio. Questo, si immagina, fino al momento del ripristino della situazione di regolarità amministrativa, con l'approvazione della delibera e del piano.

Ragionamento diverso si dovrà fare, invece, per la liquidazione della quota, dove a considerazioni di ordine pubblico economico, per altro difficilmente individuabili, si contrappone una visione civilistica che mira invece alla continuità della azienda e alla tutela dei terzi creditori.

Dubbi interpretativi

È chiaro che il recesso “discrezionale” previsto dall'articolo 24 per le dismissioni previste nella revisione straordinaria è da considerarsi un'eccezione e non uno strumento ripetibile, perché darebbe ai soci pubblici una potestà permanente di recesso che il legislatore non ha ovviamente ritenuto ammissibile. In altre e più chiare parole, l'ente che vorrà dismettere una partecipazione e lo dichiarerà nel suo piano secondo l'articolo 20, potrà, e anzi dovrà, cedere la sua quota societaria; ma non si può pretendere la liquidazione della quota in base all'articolo 24, comma 4. Per questo, ormai, i tempi sono scaduti.

Si resta perplessi, comunque, anche sull'applicazione del recesso in caso di mancata approvazione della delibera ricognitiva e dell'eventuale piano previsti nel regime di razionalizzazione periodica, perché si immagina così un meccanismo sanzionatorio che punirebbe le società e, al suo interno, gli azionisti in regola più di quelli inadempienti.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved